

# GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI  
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

GIACOMO VIGGIANI

Quando l'odio (non) diventa reato.  
Il punto sul fenomeno dei crimini d'odio  
di matrice omotransfobica in Italia

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

*online first*  
*destinato a GenIUS 2020-1*

# **Quando l'odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d'odio di matrice omotransfobica in Italia**

## **Sommario**

1. Introduzione – 2. Le dimensioni del fenomeno – 3. Segue: la percezione del fenomeno – 4. Una soluzione a doppio binario? – 5. I servizi di supporto alle vittime – 6. La legge penale: panacea di tutti i mali?

## **Abstract**

Il contributo si propone di fornire un aggiornamento sul fenomeno dei crimini d'odio di matrice omotransfobica in Italia. In particolare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto di questi reati, rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all'interno di due progetti cofinanziati dalla Commissione Europea. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di questi reati e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

*The paper aims at providing an update on the phenomenon of anti-LGBT hate crime in Italy. In particular, it focuses on the awareness and tackling of these crimes, making available the data collected within two projects co-financed by the European Commission in Italian for the first time. It also takes stock of the tools available for the repression of these crimes and the situation of victim support services.*

## **1. Introduzione**

Con d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*), il legislatore delegato ha emendato significativamente il Codice penale sia nella parte generale che in quella speciale, non senza attuare numerose abrogazioni all'interno della legislazione complementare. L'operazione ha risposto alla dichiarata esigenza di garantire «una migliore conoscenza dei

---

\* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. L'autore desidera ringraziare Elena Bugatti, Stefano Chirico, Lucia Gori, Paola Parolari ed Elena Togni per il prezioso contributo nella raccolta dei dati di cui si darà conto in alcuni dei paragrafi.

precetti e delle sanzioni e quindi [...] l'effettività della funzione rieducativa della pena»<sup>1</sup>, permettendo al cittadino di trovare le fattispecie idonee a configurare una sua responsabilità penale all'interno di una sola fonte (o quasi<sup>2</sup>).

Dovendosi trattare di una mera traslazione all'interno del Codice di fattispecie criminose già esistenti, la detta operazione non ha potuto comportare alcuna modifica di natura sostanziale, pena l'eccesso dalla delega legislativa. Ciò non ha comunque impedito al Governo di introdurre nuovi capi e nuove sezioni per meglio ordinare le numerose figure di reato o circostanze che, dalle leggi complementari, dovevano essere lì trasferite. Tra di esse meritano di essere richiamate la creazione di un nuovo Capo I-bis all'interno del Titolo XII del Libro II del Codice penale, dedicato ai "delitti contro la maternità", e di una Sezione I-bis all'interno del Capo III del medesimo titolo intitolata ai "delitti contro l'uguaglianza".

La Sezione I-bis, più nel dettaglio, riproduce pedissequamente la previgente disciplina di cui già alla c.d. legge Mancino-Reale, ossia alla l. 13 ottobre 1975, n. 654 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966*) e poi alla l. 25 giugno 1993, n. 205 (*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*). In particolare, nel nuovo art. 604-bis c.p. sono confluiti i divieti di propaganda e di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (c.d. *hate speech*<sup>3</sup>), mantenendo però distinte le differenti ipotesi criminose. Innanzitutto, si considera la penale responsabilità a fronte di una condotta consistente nella diffusione di idee fondate sulla sola superiorità o sull'odio razziale o etnico. Di converso, si sanziona chi istiga alla discriminazione o incita a commettere atti di violenza o provocazione alla violenza o diversamente commette atti di violenza o di provocazione alla violenza non solo per motivi razziali ed etnici, ma anche nazionali o religiosi<sup>4</sup>. Infine, si vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e si sanziona chi li dirige, vi partecipa ovvero vi presta mera assistenza. Comun denominatore a tutte le fattispecie è l'oggetto della tutela, da identificarsi non tanto nel singolo quanto nel gruppo sociale caratterizzantesi per tratti razziali o etnici e, talvolta, anche nazionali o religiosi.

Di converso, all'art. art. 604-ter c.p., la Sezione I-bis trasferisce nel Codice la circostanza aggravante speciale per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale e religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (c.d. *hate crime*)<sup>5</sup>.

1 Ex art. 1, comma 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103.

2 Residuano infatti i c.d. Testi Unici.

3 Non vi è consenso internazionale su una definizione di *hate speech*. Per alcuni esempi, si vedano l'art. 20 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICPRR), l'art. 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD), la Raccomandazione sull'*hate speech* del Consiglio d'Europa No. R (97) 20, nonché la Raccomandazione di politica generale 8 dicembre 2015, n. 15, adottata dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI).

4 La pena edittale è inoltre considerevolmente accresciuta se la propaganda ovvero l'istigazione si fondano, anche solo in parte, sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e finanche dei crimini di guerra.

5 Anche per gli *hate crime*, non vi è consenso tra gli Stati partecipanti su quali altri gruppi sociali meritino di essere protetti e in ragione di quali caratteristiche. Per un'analisi generale dei modelli di legislazione sui crimini d'odio nei Paesi dell'OSCE e sui punti chiave da tenere in considerazione nell'attività di elaborazione dei provvedimenti legislativi, si veda ODIHR, *Hate Crime Laws: A Practical Guide*, Varsavia, 2009. Per un approfondimento teorico, si vedano invece L. Goisis, *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, Jovene, 2019; Idem, *Omofobia e diritto penale: profili comparatistici*, in *Diritto penale contemporaneo*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2012; Idem, *Hate crimes: perché punire l'odio. Una prospettiva internazionale, comparatistica e politico-criminale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, 61, 4, pp. 2010-2069; L. Ferla, *L'applicazione della finalità di discriminazione razziale in alcune recenti pronunce della Corte di cas-*

L'attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale è stata l'occasione per riaccendere il dibattito sull'estensione delle fattispecie di reato testé menzionate a fattori ulteriori rispetto all'etnia, alla nazionalità, alla razza e alla religione, con particolare riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Invero la proposta di riforma non è nuova alle aule parlamentari, poiché la Camera dei deputati ne ha discusso prima nel 2009 e nel 2011, arrestandosi però ad alcune pregiudiziali di incostituzionalità *ex artt.* 3 e 25 Cost., e poi ancora nel 2013<sup>6</sup>, approvando un testo che non è tuttavia riuscito a completare l'*iter legis* prima della fine della legislatura.

Uno sguardo cursorio alle vecchie proposte di legge dimostra comunque come discorsi e crimini d'odio siano spesso accomunati e non a torto, poiché i primi possono contribuire a creare un ambiente favorevole al verificarsi dei secondi e, per tale via, alimentare conflitti sociali su più larga scala. Cionondimeno, si tratta di due fattispecie di reato che occorre tenere ben distinte per i diversi interessi concorrenti che evocano. Il rischio insito alla normativa sui discorsi d'odio è quello di creare nuove ipotesi di reati di opinione suscettibili di essere poi dichiarate incostituzionali<sup>7</sup>. Diversamente dai crimini d'odio, la reazione dell'ordinamento giuridico ai discorsi d'odio richiede pertanto di essere attentamente bilanciata con il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di pensiero, che è anche la principale cagione<sup>8</sup> delle tante resistenze parlamentari ed extra parlamentari<sup>9</sup> che hanno di volta in

szazione, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, 4, pp. 1455-1475; S. D'Amato, *Disorientamenti giurisprudenziali in tema di finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso*, in *Critica del diritto*, 2006, 4, pp. 384-398.

- <sup>6</sup> Per un'analisi delle proposte di riforma e sulla palese infondatezza delle pregiudiziali di incostituzionalità, si vedano E. Dolcini, *Omofobia e legge penale, note a margine di alcune recenti proposte di legge*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, 54, 1, pp. 24-37; Idem, *Di nuovo affossata una proposta di legge sull'omofobia*, in *Diritto e processo penale*, 2011, pp. 1393-1396; Idem, *Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2014, 1, pp. 7-31; L. Morassutto, *La legge contro l'omofobia e la transfobia: il coraggio mancato e l'occasione perduta?*, in *Persona e danno*, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), 2013; M. Gattuso, *Che cosa dice veramente la legge sull'omofobia: ovvero, il bambino e l'acqua sporca*, in *Articolo29*, [www.articolo29.it](http://www.articolo29.it), 2013; L. Imarisio, *Il reato che non osa pronunciare il proprio nome. Reticenze e limiti nel c.d. disegno di legge Scalfarotto*, in questa *Rivista*, 2015, 2, 1, pp. 28-39; A. Pugiotto, *Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia*, in questa *Rivista*, 2015, 2, 1, pp. 6-13.
- <sup>7</sup> Molto chiaro sul punto A. Pugiotto, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013. Per un contributo più recente, si veda F. Pesce, *Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015.
- <sup>8</sup> Così per esempio G. Garancini, *La proposta di legge "anti-omofobia" tra (legittima) garanzia della libertà individuale e (inaccettabile) protezione del soggettivismo*, in *Iustitia*, 2013, 3, p. 218, ove si afferma che la repressione dell'*hate speech* omofobico sarebbe «ingiusta e contraria allo spirito (e alla lettera) della Costituzione e, più in generale, del nostro ordinamento perché per affermare e tutelare la libertà dei "protetti speciali", potrebbe arrivare, o portare, a comprimere la libertà (d'espressione, per esempio), di quanti pensassero, giudicassero, s'espressero diversamente da loro». A una lettura più attenta dei lavori parlamentari e degli interventi dei singoli politici, ci si accorge però che si tratta di resistenze che solo di facciata hanno a cuore la libertà di espressione e di pensiero, mentre celano ben più politiche avversioni. Un primo indizio lo rinviene nella discussione parlamentare che, seppur animò le Camere ai tempi dell'introduzione della l. Mancino-Reale e dei primi motivi (razziali, nazionali, etnici, religiosi), non ha mai raggiunto l'esasperata azione avversativa che si incontra oggi per i discorsi d'odio in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Né è chiaro perché questi due ultimi dovrebbero mettere in pericolo la libertà di espressione e di pensiero e i motivi religiosi, per esempio, no. Tanto più che non si discute della creazione di una nuova fattispecie, bensì della estensione di una già esistente, sulla cui legittimità non vi è dubbio alcuno. Va inoltre tenuto presente che la lettera della disposizione limita il vero e proprio reato d'opinione a chi «propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico», mentre la dimensione nazionale e religiosa (e, *de iure condendo*, di orientamento sessuale e identità di genere) viene in rilievo solo nella parte successiva del testo, ossia per quanto riguarda l'istigazione alla discriminazione o l'incitamento a commettere atti di violenza o provocazione alla violenza o diversamente la commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza. Ammesso che la propaganda debba essere limitata alle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico per non porsi eccessivamente in

volta determinato l'affossamento dei vari tentativi di riforma. Non è mancato, comunque, anche chi, di fronte a una tutela penale "privilegiata" di queste categorie di soggetti, ha evocato lo spettro di una discriminazione alla "rovescia"<sup>10</sup>, con pregiudizio per il principio di eguaglianza *ex art. 3 Cost.*, ovvero il mancato rispetto del principio di tassatività<sup>11</sup> dell'utilizzo dell'espressione "orientamento sessuale", nonché la lesione del principio di necessaria offensività delle fattispecie penali<sup>12</sup>.

Ciò posto a titolo di brevissimo inquadramento, in questo contributo ci si limiterà a trattare la materia dei crimini d'odio, lasciando da parte quella più complessa e delicata dei discorsi d'odio. In particolare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto ai soli crimini d'odio di matrice omotransfobica in Italia, rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all'interno di due progetti<sup>13</sup> co-finanziati dalla Commissione Europea e coordinati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di questi reati e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

contrasto con la proclamazione costituzionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, non è chiaro perché si debba tenere lo stesso atteggiamento di riguardo verso chi istiga alla discriminazione e alla violenza, stante che «il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall'art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni» (Cass. sent. 7 maggio 2008, n. 37581). In senso adesivo, si veda G. Pino, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Politica del diritto*, 2008, 39, 2, pp. 287-305, e in particolare p. 291, il quale considera, in relazione al discorso razzista, «sostanzialmente equivalenti [...] i problemi posti dall'appartenenza a gruppi razziali o etnici, religiosi, culturali, o basati sull'appartenenza di genere o sugli orientamenti sessuali».

- 9 Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è mostrata reticente nel reprimere l'*hate speech* omofobico in *Vejdeland e altri c. Svezia*, 9 febbraio 2012, ric. n. 1813/07. Per dei commenti, si vedano L. Giacomelli, *Quello che la Corte europea non dice: l'apparente apertura a favore del riconoscimento dell'hate speech omofobico*, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, 28, 3, pp. 435-451; L. Goisis, *Libertà d'espressione e odio omofobico. La Corte europea dei diritti dell'uomo equipara la discriminazione in base all'orientamento sessuale alla discriminazione razziale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013, 56, 1, pp. 418-441; M. Caielli, *Punire l'omofobia: (non) ce lo chiede l'Europa. Riflessioni sulle incertezze giurisprudenziali e normative in tema di hate speech*, in questa *Rivista*, 2015, 2, 1, pp. 54-64.
- 10 Si tratta di un timore infondato. Il dettato costituzionale *ex art. 3* non si oppone infatti a qualsiasi discriminazione normativa, ma alle sole discriminazioni irragionevoli. Che alcune persone siano fatte oggetto di un incitamento alla discriminazione e alla violenza in ragione del loro orientamento sessuale o identità di genere (come dell'etnia, della religione, e così via) è invece un dato empiricamente assodato.
- 11 Più nel dettaglio si afferma che l'espressione sarebbe suscettibile di ricomprendere non soltanto l'omosessualità e l'eterosessualità, ma anche la pedofilia, la necrofilia, ecc. È anch'essa, però, un'argomentazione che si rivela ben presto come capziosa. Esiste già e da tempo, infatti, una norma che sanziona penalmente alcune categorie di soggetti che ispirano la loro azione a discriminazioni fondate *inter alia* sull'orientamento sessuale, senza che ciò abbia mai dato esito a particolari dubbi ermeneutici. Si tratta, nello specifico, dell'art. 18, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che va a comminare la pena dell'arresto e dell'ammenda in caso di violazione dell'art. 10, il quale a sua volta vieta al datore di lavoro, latamente inteso, di effettuare indagini sui propri lavoratori su vari aspetti, tra cui l'orientamento sessuale.
- 12 È questa la posizione di G. Riccardi, *Omofobia e legge penale, possibilità e limiti dell'intervento penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013, secondo il quale, in caso, ad esempio, di lesioni personali, sarebbe pur sempre l'integrità fisica della vittima, o al più la sua dignità personale, per cui non si giustificerebbe un trattamento diverso. In senso contrario, si vedano però M. Pelissero, *Omofobia e plausibilità dell'intervento penale*, in questa *Rivista*, 2, 1, 2015, pp. 14-27 e A. Cerrone, *Punire l'odio? La repressione dell'omofobia e la tutela delle minoranze*, in A. Schillaci (a cura di), *Omossessualità, eguaglianza, diritti*, Roma, Carocci, 2014, pp. 58 ss.
- 13 Sono i progetti *Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes* (2016-2018) e *Call It Hate: Raising Awareness on Anti-LGBT Hate Crime* (2017-2019), entrambi co-finanziati dalla Commissione Europea all'interno del Programma *Rights, Equality and Citizenship/Justice* (2014-2020). Per maggior informazioni, si veda il sito [www.lgbthatecrime.eu](http://www.lgbthatecrime.eu). Recentemente, il dipartimento è risultato assegnatario di un altro co-finanziamento europeo per il progetto *LetsGoByTalking – Protecting and Defending the Rights of Victims of Anti-LGBT Hate Crimes* (2020-2022).

## 2. Le dimensioni del fenomeno

Sono ormai numerosi gli studi internazionali<sup>14</sup> secondo i quali le minoranze sessuali e di genere hanno maggiori probabilità di essere vittime di violenza rispetto alla popolazione generale. Per quello che qui più rileva, l'Italia comunica annualmente all'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), appartenente all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), i numeri annuali delle denunce relative ai crimini d'odio, resi poi disponibili nel rapporto *Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses* e attraverso un pubblico database online. Nel nostro paese i dati sono raccolti dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), afferente al Ministero dell'Interno. Secondo quanto riportato a ODIHR, le denunce per crimini d'odio di matrice omotransfobica sono state 52 nel 2013, 27 nel 2014, 45 nel 2015, 38 nel 2016, 63 nel 2017 e 100 nel 2018, mentre per il 2019 i dati non sono ancora stati pubblicati. Sebbene possano apparire di per sé preoccupanti, stante il *trend* di crescita tra 2013 e il 2018, questi numeri sono certamente sottostimati<sup>15</sup> a causa di un fenomeno noto come *under-recording* (lett: sotto-registrazione).

L'esclusione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere quale movente di odio, infatti, non solo non permette di accedere alla tutela penale speciale prevista per i crimini d'odio, ma rende anche particolarmente difficoltosa la raccolta di dati statistici affidabili. Il motivo è di natura tecnico-informatica ed è presto detto. Ai fini di coordinamento della raccolta, classificazione, analisi e valutazione delle informazioni in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, l'art. 21, l. 26 marzo 2001, n. 128, e le sue disposizioni attuative impongono, a tutte le Forze dell'ordine, di alimentare, con completezza e tempestività, il Centro Elaborazione Dati (CED)<sup>16</sup> con tutte le informazioni acquisite nel corso delle attività amministrative e delle attività di prevenzione o repressione dei reati, dalle notizie relative alle attività di vigilanza e controllo (es. informativa di reato) a quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari (es. esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare). L'alimentazione del sistema avviene mediante modelli informatici standardizzati, a loro volta tarati sulle fattispecie di reato esistenti. Da un lato, ciò rende tecnicamente impossibile all'operatore inserire un reato motivato dall'odio omotransfobico come tale, che pertanto verrà "flaggato" come reato comune; dall'altro lato, impedisce di recuperare a posteriori dal database l'informazione inserita, se non compulsando manualmente tutti gli inserimenti per quel tipo di reato.

- 14 *Ex multis*. K. Blondeel, S. de Vasconcelos, C. García-Moreno, R. Stephenson, M. Temmerman, I. Toskinb, *Violence motivated by perception of sexual orientation and gender identity: a systematic review*, in *Bull World Health Organ*, 2018, 96, pp. 29-41; S.L. Katz-Wise, J.S. Hyde, *Victimization experiences of lesbian, gay, and bisexual individuals: a meta-analysis*, in *The Journal of Sex Research*, 2012, 49, 2/3, pp. 142-167; Z.D. Peterson, E.K. Voller, M.A. Polusny, M. Murdoch, *Prevalence and consequences of adult sexual assault of men: review of empirical findings and state of the literature*, in *Clinical Psychology Review*, 2011, 31, 1, pp. 1-24; E.F. Rothman, D. Exner, A.L. Baughman, *The prevalence of sexual assault against people who identify as gay, lesbian, or bisexual in the United States: a systematic review*, in *Trauma Violence Abuse*, 2011, 12, 2, pp. 55-66; R.L. Stotzer, *Violence against transgender people: a review of United States data*, in *Aggress Violent Behaviour*, 2009, 14, 3, pp. 170-179.
- 15 Lo dimostra una facile comparazione con altri paesi come, per esempio, la Germania. In territorio teutonico, le denunce per crimini d'odio di matrice omotransfobica comunicate a ODIHR sono state 3059 nel 2014, 3.046 nel 2015, 3.598 nel 2016, 7.913 nel 2017 e 8.113 nel 2018.
- 16 Il CED è stato istituito ex art. 8, l. 1 aprile 1981, n. 121. La catalogazione delle informazioni che vi pervengono avviene mediante un Sistema Di Indagine (SDI) che non prevede schedari, ma si fonda sulla memorizzazione dell'evento che ha dato origine all'inserimento e dal quale derivano, automaticamente e logicamente, i collegamenti con i soggetti in esso coinvolti o con i beni che lo riguardano, nonché con le denunce e i provvedimenti che ne sono discesi. Il Sistema interagisce anche con il Sistema di Informazione Schengen (SIS), rete informatizzata nella quale confluiscono i dati dei paesi aderenti all'Accordo di Schengen per la gestione in comune delle informazioni e segnalazioni sulle persone, veicoli e oggetti ricercati da ciascun Paese

Né è di grande aiuto la sintesi dell'attività che è parte integrante della voce inserita, poiché il sistema non permette a posteriori la ricerca tramite parole chiave<sup>17</sup>.

Tutto ciò rende particolarmente accidentato il terreno su cui OSCAD è chiamato a svolgere la sua azione di monitoraggio delle denunce, anche se dal 2011 può vantare un protocollo d'intesa con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), che prevede *inter alia* la condivisione delle segnalazioni degli episodi di discriminazione e violenza. Resta tuttavia il fatto che in nessun caso i numeri comunicati a ODIHR possono dirsi esaustivi, poiché raccolti attraverso canali che non possono essere quelli del database interforze. Né la carenza di numeri ufficiali può essere colmata attraverso le informazioni raccolte dalle associazioni LGBT<sup>18</sup> – pure archiviate da ODIHR –, poiché queste ultime, in Italia, spesso acquisiscono dati in modo informale e asistemico, senza seguire protocolli *ad hoc* e senza redigere alcun rapporto<sup>19</sup>.

Le indagini di vittimizzazione (c.d. *victimisation survey*<sup>20</sup>), sebbene anch'esse sporadiche e non sempre scientificamente rigorose, suggeriscono però che nel nostro paese il problema sia più grave di quanto appaia nelle statistiche. In uno studio realizzato dall'associazione Arcigay nel 2006, il 18,4% delle lesbiche e il 19,4% degli uomini gay intervistati ha dichiarato di essere stato aggredito o insultato in ragione del proprio orientamento sessuale<sup>21</sup>. Questi dati sono stati poi più recentemente corroborati da due rilevazioni condotte a livello regionale.

Il primo<sup>22</sup> è uno studio condotto su un campione randomizzato formato da 1000 persone residenti nella città partenopea nel 2011, in cui il 28,3% ha riportato di aver subito almeno un episodio di vittimizzazione in ragione dell'orientamento sessuale nel corso della propria esistenza e l'11,9% solo nell'anno precedente.

La seconda rilevazione ha invece indagato i crimini d'odio di matrice omotransfobica commessi in Veneto, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna tra il gennaio e l'ottobre 2013<sup>23</sup>. Il rapporto di ricerca documenta 12 atti di violenza fisica grave (8,3%), 12 aggressioni (8,3%), due casi di danneggiamento della proprietà (1,4%), 42 condotte minatorie (29%) e 76 altri "incidenti" motivati dal pregiudizio (53%).

17 P. Parolari e G. Viggiani, *Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law*, in P. Godzisz e G. Viggiani (a cura di), *Running Through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of anti-LGBTI Hate Crimes*, Varsavia, Lambda Warsaw Association, 2018, pp. 177-195, e in particolare pp. 189-190.

18 LGBT è un acronimo indicante le persone lesbiche, omosessuali, bisessuali, transessuali.

19 P. Parolari e G. Viggiani, *Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law*, cit. pp. 189-190. Vi sono tuttavia due eccezioni che meritano di essere ricordate. La prima è il monitoraggio del servizio SOS dell'associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI, che tra il giorno 1 dicembre 2011 e il 30 aprile 2012 ha ricevuto 261 richieste di aiuto. Purtroppo, non si conoscono dati più aggiornati. La seconda eccezione è rappresentata dal monitoraggio sulla carta stampa che l'associazione Arcigay mette in atto ogni anno e che rende disponibile sul proprio portale. Non sono noti, invece, i numeri di coloro che ricorrono al *contact center* "Gay Help Line", fatta eccezione per alcune tonitruanti dichiarazioni dei gestori alla stampa.

20 Per *victimisation survey* si intende un sondaggio nel quale si domanda a un campione di persone quali crimini, a loro giudizio, hanno subito in un determinato periodo di tempo e se sono stati o meno denunciati alla polizia. Di solito, i risultati di tali indagini mostrano che il livello percepito di attività criminale è almeno il doppio di quello che risulta nelle statistiche ufficiali sul numero di denunce.

21 R. Lelleri, *Survey nazionale su stato di salute, comportamenti protettivi e percezione del rischio di HIV nella popolazione omo-bisessuale*, 2006, disponibile su [www.lelleri.it](http://www.lelleri.it).

22 C. Pelullo, G. Di Giuseppe e I. Angelillo, *Frequency of Discrimination, Harassment, and Violence in Lesbian, Gay Men, and Bisexual in Italy*, in *Plos One*, 2011, 8, 8, pp. 1-6.

23 Centro Risorse LGBTI, *Documentation of homophobic and transphobic violence*, 2013, disponibile su [www.ilga-europe.org](http://www.ilga-europe.org).

Una più recente ricerca<sup>24</sup> ha raggiunto un campione di 672 persone, alle quali è stato chiesto di compilare un questionario online tra maggio e dicembre 2019. Quasi il 50% dei partecipanti ha dichiarato di essere stato vittima di almeno un episodio di vittimizzazione nell'ultimo biennio e il 26% nei mesi appena precedenti la rilevazione. Più del 73% del campione ha classificato questi episodi come "ingiurie o insulti", ma sono stati dichiarati anche casi di minaccia, molestia e finanche violenza fisica.

Altri studi, realizzati in ambito lavorativo e occupazionale, mostrano che il proprio orientamento sessuale e/o identità di genere sul posto di lavoro è spesso celato ai colleghi<sup>25</sup>. E non del tutto a torto, visto che gli uomini gay hanno il 30% di possibilità in meno di essere chiamati per un colloquio di lavoro, indipendentemente dal fatto che siano i più qualificati per la posizione da ricoprire<sup>26</sup>.

### 3. Segue: la percezione del fenomeno

Nel 2012 l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha pubblicato i risultati di un'indagine condotta per la prima volta l'anno precedente su un campione rappresentativo della popolazione italiana (7.725 individui), a cui erano state fatte alcune domande sulla situazione delle persone omosessuali e transessuali in Italia. I dati rappresentano un interessante indicatore dell'atteggiamento complessivo della popolazione nei confronti delle persone LGBT. Per esempio, il 62,8% degli intervistati ritiene che sia «giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata» e il 43,9% che sia «giusto che una coppia omosessuale si sposi se lo desidera», con entrambe le percentuali che crescono tra le donne, i giovani, e coloro che risiedono nel centro Italia. Ciononostante, una significativa fetta degli intervistati ritiene che non sia accettabile o difficilmente accettabile avere una persona LGBT come insegnante di scuola elementare (41,4%), medico (28,1%), politico (24,8%), amico (22,8%), datore di lavoro (21,5%) oppure come collega (20,1%). Inoltre, il 17,2% non vorrebbe una persona omosessuale come vicina di casa, percentuale che sale al 30,5% se il soggetto è transessuale. Tant'è che un corpuso 55,9% degli intervistati ritiene che «se gli omosessuali fossero più discreti sarebbero meglio accettati», mentre il 29,7% è direttamente dell'opinione che «la cosa migliore per un omosessuale sia non dire agli altri di esserlo».

Questi risultati trovano conferma nel più recente studio<sup>27</sup> dedicato alla percezione dei crimini d'odio contro le persone LGBT, realizzato con metodologia CAWI<sup>28</sup> tra il 9 agosto e il 1 ottobre 2018 su un campione di 1000 soggetti equamente distribuiti sul territorio nazionale. Fatte salve alcune do-

<sup>24</sup> Centro Risorse LGBTI, *Hate Crimes No More*, 2020, disponibile su [www.risorselgbti.eu](http://www.risorselgbti.eu).

<sup>25</sup> Come risulta, per esempio, dall'indagine *Io sono Io lavoro* di Arcigay, pubblicata su [www.arcigay.it](http://www.arcigay.it) nel 2011. Su un campione di 1990 persone, più di un quarto ha dichiarato di essere nascosto sul luogo e un altro quarto di averlo detto solo a qualche collega. Per un'analisi delle ragioni che portano a celare il proprio orientamento sessuale in ambito lavorativo, si veda invece A. Lorenzetti e G. Viggiani, *Hard Work. LGBTI Persons in the Workplace in Italy*, Pisa, ETS, 2016, che contiene una delle più vaste indagini qualitative condotte in Italia sul tema.

<sup>26</sup> È questo l'interessante risultato di una ricerca svolta da Fondazione Rodolfo De Benedetti, *Dimensioni inesplorate della discriminazione in Europa: religione, omosessualità e aspetto fisico*, 2012, disponibile su [www.frdb.org](http://www.frdb.org). Non vi è invece differenza significativa tra il tasso di richiamata tra le donne omosessuali ed eterosessuali, giocando qui un ruolo maggiore l'aspetto fisico. Le donne meno avvenenti, indipendentemente dall'orientamento sessuale, sono state richiamate il 18% di volte in meno rispetto alle altre.


<sup>27</sup> L. Bugatti e E. Togni, *Italian Attitudes Towards LGBT people: A Long and Winding Road*, in P. Godzisz e G. Viggiani, *Awareness of Anti-LGBT Hate Crime in the European Union*, Varsavia, Lambda Warsaw, 2019, pp. 137-155.

<sup>28</sup> Le indagini CAWI (*Computer Assisted Web Interview*) sono una metodologia d'indagine quantitativa che si basa sulla compilazione in autonomia di un questionario online fornito attraverso un link privato, solitamente inviato alle email dei potenziali rispondenti.



mande sociodemografiche (età, istruzione, residenza, ecc.), il questionario è stato diviso in quattro sezioni o blocchi: *attitudes*, *empathy*, *reaction*, *opinion on hate crime* (più una sezione trasversale dedicata ai *values*<sup>29</sup> degli intervistati).

La prima sezione (*attitudes*) riguardava il generale atteggiamento nei confronti delle persone LGBT. Agli intervistati è stato innanzitutto chiesto se concordavano con il fatto che le persone LGBT debbano essere libere di vivere la loro vita come desiderano su una scala da 0 (molto in disaccordo) a 4 (molto d'accordo). Orbene, la maggior parte degli intervistati concorda con il fatto che le persone LGBT dovrebbero essere libere di vivere la loro vita come desiderano, con soltanto una piccola percentuale di coloro che sono in disaccordo/molto in disaccordo<sup>30</sup>. All'interno della comunità LGBT, le persone transgender costituiscono però la categoria maggiormente stigmatizzata, seguite dalle persone bisessuali, come evidenziato dalla figura sotto:




Tra gli intervistati, le donne si sono mostrate maggiormente propense a concordare con l'affermazione, mentre non è emersa alcuna relazione rilevante rispetto alla regione di provenienza o

<sup>29</sup> Questa sezione, che non approfondirò per questioni di sinteticità, concerneva i valori personali degli intervistati, come ulteriore elemento di analisi per gli altri blocchi di domande. Per un approfondimento, si rimanda all'allegato metodologico della ricerca.

<sup>30</sup> I dati ottenuti dall'indagine sono stati anche confrontati con quelli derivanti dall'*European Social Survey* (ESS), nella quale agli intervistati era stato chiesto se concordassero o meno con l'affermazione che le donne lesbiche e gli uomini gay (come unica categoria) debbano essere liberi di vivere la loro vita come desiderano. Rispetto all'ultima rilevazione ESS (2016), i risultati suggeriscono che in Italia l'atteggiamento verso le persone LGBT è migliorato. In generale, la maggior parte degli intervistati (66,2%) per la ESS si dichiaravano d'accordo o molto d'accordo con l'affermazione che gli uomini gay e le donne lesbiche debbano essere libere di vivere la loro vita come desiderano. Tale atteggiamento favorevole è confermato dai nuovi dati, dove addirittura l'85% concorda con l'affermazione e solamente il 6% dissente.

al livello di istruzione. Tuttavia, è leggermente più probabile per gli intervistati del Sud d'Italia non essere d'accordo quando si tratta di persone transgender (Sud: 10%; Nord-est: 6%; Centro: 6%; Nord-ovest: 5%).

In secondo luogo, si è cercato di misurare la distanza sociale (*social distance*) nei confronti delle persone LGBT, chiedendo al campione di valutare su una scala da 0 (molto a disagio) a 10 (molto a proprio agio) il loro grado di comfort nell'avere un uomo gay oppure una persona lesbica, bisessuale o transgender come vicino di casa. I risultati sono mostrati nella figura sotto.



Anche rispetto a questa domanda, la maggior parte di coloro che hanno risposto si sentirebbe a proprio agio (range 5-10) nell'avere una persona LGB come vicino di casa, ma i risultati sono significativamente peggiori nell'ipotesi di persona transgender, con una differenza anche di dieci punti percentuali. Lo stesso vale per le intervistate, che sono generalmente più a loro agio degli uomini ad avere una persona LGBT come vicino di casa: il grado di comfort raggiunge il livello più basso nel caso in cui il vicino è una persona transgender (48%). Il dato è comunque significativamente più alto rispetto agli intervistati di sesso maschile, che si ferma al 33% in caso di vicino transessuale e al 39% in caso di

vicino gay, mentre non si sono rilevate differenze significative se la vicina è una persona lesbica o bisessuale. Come nella domanda precedente, non è poi emerso un chiaro legame tra l'età o l'istruzione e il livello di comfort degli intervistati.


Col secondo blocco di domande (*empathy*), si è invece cercato di misurare il livello di empatia degli intervistati verso persone che subiscono un crimine in scenari diversi e perpetrati da differenti tipi di autori. Lo scopo era verificare se, per gli intervistati, vi erano "gerarchie" tra le vittime e se in alcuni scenari la vittima venisse colpevolizzata per l'aggressione (c.d. *victim blaming*). È stato chiesto al campione quale fosse il livello di empatia provato per la vittima in alcuni tipici contesti di violenza omotransfobica (es. aggredito durante il Pride o da un membro di un'organizzazione di estrema destra) utilizzando una scala da 0 (nessuna empatia) a 10 (completa empatia). La domanda è stata prima posta con riferimento a una coppia di persone eterosessuali e poi con una persona L/G/T aggredita nella medesima situazione.

L'indagine mostra una differenza relativamente esigua nei livelli di empatia tra eterosessuali, lesbiche, persone gay e transgender aggredite per strada. Prendendo in considerazione solo la comunità LGT la differenza nel livello medio di empatia è più alta per le donne lesbiche, seguite dagli uomini gay e, infine, dalle persone transgender: questa classifica trova conferma in tutti gli scenari ipotizzati, ove la maggior differenza percentuale si registra quando le vittime sono persone transgender. Così come più donne rispetto agli uomini provano empatia per le persone LGT che subiscono un crimine in tutte le situazioni considerate. Vi sono tuttavia differenze significative tra i vari scenari. Gli intervistati provano infatti maggiore empatia per le persone LGT nel caso in cui siano aggredite da membri di un'organizzazione di estrema destra o da parte di un familiare. Di converso, provano minore empatia nelle occasioni in cui la persona LGT si rende riconoscibile come tale, come quando una coppia gay/lesbica o una persona bisessuale o transgender è ubriaca e subisce aggressione nelle vicinanze di un locale ovvero nel caso di persone LGT partecipanti al Pride e aggredite da contromanifestanti. Gli intervistati esprimono anche un basso livello di empatia nei confronti di una persona *sex worker* transgender fisicamente aggredita da un cliente.


Il terzo blocco (*reaction*) indagava la probabilità dell'intervistato di intervenire (direttamente o indirettamente) in uno scenario in cui qualcuno è spinto e picchiato per strada da uno sconosciuto. La domanda è stata posta su una scala da 0 a 10 prima con riferimento a una vittima non caratterizzata in alcun modo e poi successivamente lo stesso quesito è stato riproposto considerando alcune vittime vulnerabili: una persona omosessuale o transgender, una persona nera, una persona Rom e una persona con disabilità. Le percentuali di intervento sono risultate generalmente basse<sup>31</sup>, ma vi sono differenze significative al variare del tipo di vittima. Per esempio, il 62% degli intervistati interverrebbe (range 9-10) se vedesse aggredire una persona disabile, una quota che scende al 47% e 46% nell'ipotesi rispettivamente di una vittima qualunque e di una vittima LGT, ma che crolla al 31% se ad essere aggredita fosse una persona Rom. All'interno della comunità LGT la più alta probabilità di intervento si registra nei confronti delle donne lesbiche (52%), seguite dagli uomini gay (47%) e, infine, dalle persone transgender (42%).

Nella quarta sezione (*opinions*) agli intervistati è stato chiesto di dire, su una scala da 0 a 4, se concordavano oppure no con una serie di affermazioni riguardanti i crimini d'odio e le loro conseguenze. I risultati di due domande sono riportati nella figura sotto.

<sup>31</sup> Non va dimenticato che qui si tratta di mere dichiarazioni di intento. In un episodio reale è probabile che il tasso di intervento risulti ancora più basso.



L'indagine rivela la convinzione generale che spesso le persone LGBT non si esprimono liberamente per il timore di subire violenza a causa del loro orientamento sessuale e/o identità di genere, ma ancora una volta il livello di accordo diminuisce, seppur non di molto, quando agli intervistati è stato chiesto di prendere in considerazione il comportamento delle persone transgender. La limitazione nell'esprimersi delle persone LGBT è inoltre maggiormente percepita dai gruppi più giovani della popolazione intervistata, come evidenziato dalle medie sottostanti.



La stessa correlazione per l'età si riscontra anche circa l'affermazione che "la violenza contro le lesbiche, gli uomini gay, le persone bisessuali e le persone transessuali è un problema grave in Italia", a cui circa la metà degli intervistati è d'accordo con (range 3-4: 49%). Inoltre, più donne (55%) rispetto agli uomini (44%) percepiscono la serietà del problema.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'affermazione "quando le persone subiscono violenza per qualcosa di loro stesse che non possono cambiare, come il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, gli effetti su di loro sono peggiori che se subissero violenza per altre ragioni". Il 15% degli intervistati è in disaccordo (range 0-1), ma soltanto l'8% di coloro che si situano nella fascia 18-24 anni e il 4% di donne in meno rispetto agli uomini. Il fatto che i crimini motivati

dall'odio e dal pregiudizio verso le persone LGBT producono spesso danni maggiori, rispetto a quelli derivanti da crimini comuni, viene percepito in maniera inferiore dagli intervistati che provengono dall'Italia del Nord-est (range 3-4: Nord Est 55%; Sud 58%; Nord Ovest 59%; Centro 60%).

Infine, alcune domande hanno investigato l'esigenza percepita dagli italiani di inasprimento delle pene, sia per i crimini d'odio che per i reati comuni. Più dei due terzi degli intervistati sono favorevoli a punire in maniera più severa tutti i tipi di crimine, compresi i crimini d'odio e i crimini che non sono tali, quali ad esempio quelli finanziari. Il maggior supporto all'inasprimento delle pene si registra riguardo ai crimini che hanno come obiettivo persone con disabilità (78%), seguiti dai crimini razziali (73%). Una percentuale leggermente inferiore di intervistati è d'accordo con il fatto che i crimini religiosi e finanziari dovrebbero essere puniti più severamente (religione: 68%; finanziari: 69%), ma non si registrano differenze significative riguardo agli altri reati (identità di genere: 70%; orientamento sessuale: 71%; origine etnica: 70%). Non vi è una chiara relazione tra il livello di istruzione, la provenienza geografica e la dimensione del luogo di residenza degli intervistati e il grado di supporto all'inasprimento delle pene, mentre si mostra più rilevante il genere di appartenenza o l'età. Una percentuale più ampia di intervistate di sesso femminile è infatti a favore di sentenze più severe per tutti i tipi di reato menzionati nell'indagine. La distanza tra l'opinione degli uomini e quella delle donne è particolarmente significativa in relazione ai crimini motivati dal pregiudizio contro la religione di una persona: il 15% degli uomini è in disaccordo (*range* 0-1) con la previsione di una condanna più severa contro il 9% delle donne. Quanto all'età, è più probabile gli intervistati nella fascia compresa tra i 55 e i 65 anni che siano a favore di pene più severe per i crimini motivati da un tornaconto economico (76%) rispetto a coloro che hanno un'età compresa tra i 18-24 (50%), forse meno sensibili a tali tipi di reato.

#### 4. Una soluzione a doppio binario?

Nonostante le dimensioni del fenomeno siano preoccupanti e la percezione dello stesso evidenzia una preoccupante gerarchia dell'odio, così come chiari segnali di colpevolizzazione della vittima, manca nel nostro paese un'aggravante per i crimini d'odio di matrice omotransfobica, come si è già detto. Non a caso, infatti, uno degli aspetti più critici evidenziati dal rapporto annuale<sup>32</sup> di ILGA World<sup>33</sup> per il 2018 riguarda la categoria "Crimini d'odio e discorsi d'odio" dove il nostro paese registra un indice di riconoscimenti pari a 0. Tale conclusione trova conferma nel fatto che secondo la *Rainbow Map 2019*<sup>34</sup> di ILGA Europe<sup>35</sup>, che rispecchia la situazione giuridica e politica con riguardo alla protezione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali in Europa, l'Italia raggiunge soltanto il 22%. Giova comunque ricordare che il vuoto normativo di per sé non scagiona l'autore del reato, in quanto la disposizione *ex art. 604-ter c.p.*, a differenza di quella *ex art. 604-bis c.p.*, non contiene un'autonoma fattispecie di reato, ma piuttosto si limita a contestare una circostanza aggravante a un reato comune preesistente, aumentandone la pena edittale fino alla metà. Di fronte a un crimine d'odio di matrice omotransfobica, la sanzione comminabile non potrà essere incrementata, ma sussisterà lo stesso.

Nelle more di un intervento legislativo, che appare sempre più indifferibile, poco spazio è tuttavia lasciato alla discrezione del pretore, poiché il divieto di analogia in *malam partem* impedisce di

<sup>32</sup> Il rapporto completo è disponibile su [www.ilga.org](http://www.ilga.org).

<sup>33</sup> ILGA World è una federazione mondiale di oltre 1.600 organizzazioni di oltre 150 paesi e territori che promuovono i diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali.

<sup>34</sup> Una versione interattiva della mappa è disponibile su [www.rainbow-europe.org](http://www.rainbow-europe.org).

<sup>35</sup> ILGA Europe è l'ufficio europeo di ILGA World.

estendere giudizialmente le previsioni dell'604-ter c.p. anche all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Ciononostante, vi è stato chi ha dubitato della completa non applicabilità dell'604-ter c.p. anche ai reati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima. È questa la minoritaria ma interessante posizione di un giudice triestino per le indagini preliminari risalente già al 2011<sup>36</sup>. Si trattava, nel caso di specie, di una querela per minaccia, con l'aggravante, per il querelato, di averla effettuata con comunicazione anonima. Più nel dettaglio, nella comunicazione l'autore aveva apostrofato la vittima come «frocio bastardo», per poi proseguire come di seguito:

«D'ora in poi guardati le spalle! Siamo pronti e organizzati e tu sarai il primo frocio dell'Università a pagarla per lo schifo che fai. Una di queste sere quando esci di casa ti prendiamo e te ne diamo tante che quando abbiamo finito non piacerai più neanche ai tuoi amici succhia cazzi! Tu e quelli del tuo gruppo uguali ma froci verrette eliminati tutti».

Ora, non sembra esserci alcun dubbio che la condotta posta in essere integri i reati di minaccia aggravata e probabilmente di ingiuria (oggi depenalizzata). Di converso, non pare esserci spazio per riconoscere la circostanza aggravante a effetto speciale *ex* 604-ter c.p. (allora *ex* art. 3, l. 25 giugno 1993, n. 205), poiché la lettera della disposizione recita che i reati sono aggravati dalla «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso». Il GIP triestino è però di diverso parere. Diversamente opinando, egli afferma che la chiave di volta della disposizione è rappresentata dalla avversativa 'o', posta a cavallo tra due concetti affatto diversi sotto ogni aspetto, cioè la 'discriminazione', da un lato, e 'l'odio', dall'altro. Conforterebbe in questo senso il numero degli aggettivi: linguisticamente parlando, se gli aggettivi del termine 'odio' fossero stati riferiti anche alla "discriminazione", allora avrebbero dovuto essere declinati al plurale, a fronte di un utilizzo invece al singolare (maschile). Detto altrimenti, la norma circoscriverebbe soltanto il sentimento dell'odio ad alcuni fattori, mentre non realizzerebbe una simile differenziazione in relazione alla finalità di discriminazione, condotta che il giudice ritiene concettualmente autonoma, nel senso che può trarre la propria ragione d'essere da una serie indeterminata di eventi di natura altra rispetto all'odio. Scopo del legislatore sarebbe stato quindi punire con maggiore severità tutti i comportamenti finalizzati a creare 'discriminazione', in spregio a fondamentali principi di uguaglianza, ovvero ancora 'odio', quest'ultimo perimetrando *expressis verbis* ad alcuni fattori. Se quindi appare fuori discussione per il GIP che detto "odio" possa essere invocato solo allorché caratterizzato da ragioni etniche, nazionali, razziali o religiose – pena il ricorso inaccettabile a un'analogia in *malam partem* – lo stesso non potrebbe dirsi per la 'discriminazione', la quale non sarebbe necessariamente da ricollegare alle caratteristiche ora elencate e potrebbe pertanto essere contestata, ove ravvisata, a prescindere da esse. Non soltanto: prosegue il GIP che il senso della norma indurrebbe a ritenere che l'interesse tutelato, nel caso della 'discriminazione', non sia più quello del singolo soggetto colpito e raggiunto da una determinata condotta, bensì di una diffusa categoria di individui, con conseguente "spersonalizzazione" dell'interesse alla repressione della condotta incriminata. Che giustificerebbe a sua volta la procedibilità non già a querela di parte, bensì d'ufficio, poiché l'interesse ad agire non potrebbe essere più lasciato nella disponibilità di una singola vittima se la persona offesa dal reato è anche e soprattutto un'intera categoria di soggetti. Stando così le cose, ritiene il giudice che se l'espressione 'frocio bastardo' è in sé immune dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, a differenti conclusioni debba invece pervenirsi in tutto il passaggio seguente, poiché ciò che emerge è una un'iniqua differenziazione (e dunque una discriminazione) destinata ad esplicare i suoi effetti non solo su un determinato soggetto – la vittima della minaccia – bensì su un'intera categoria di persone che dovessero avere analogo orientamento sessuale.

Sebbene non si possa non riconoscere una certa ingegnosità al ragionamento del giudice triestino,

<sup>36</sup> Tribunale di Trieste, ordinanza del 2 dicembre 2011, *inedita*.

esso non persuade del tutto. Se avesse ragione, non si vede perché non si dovrebbe pervenire alle stesse conclusioni sintattiche anche per l'art. 604-bis c., il quale recita che «è punito [...] chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico», ma l'esito sarebbe esiziale. Punire chi propaganda idee fondate sulla superiorità *sic et simpliciter*, senza ulteriori aggettivazioni, non vuol dire infatti molto, con pregiudizio per quella tassatività che è condizione indispensabile per la validità del diritto penale. Come che sia, l'*assist* del GIP triestino non è stato ripreso dal pubblico ministero ed è rimasto pertanto fermo alle fasi preliminari.

È stato anche sostenuto che sia completamente superfluo introdurre una norma *ad hoc* per i crimini d'odio di matrice omotransfobica in quanto questi sarebbero già oggi ricompresi sotto l'aggravante comune dei motivi abietti o futili<sup>37</sup> ex art. 61 c.p., n. 1. E ciò a dispetto del fatto che non molti anni or sono una pubblica accusa abbia tentato di addebitarla proprio a un imputato omosessuale, in relazione all'omicidio da lui commesso in danno di un soggetto del quale egli si era innamorato, venendone respinto<sup>38</sup>.

L'uso giudiziale dell'aggravante comune per questo tipo di crimini appare comunque limitato e si riduce a essenzialmente a due casi noti. Il primo riguarda una vicenda del giugno 2009, quando un ragazzo omosessuale venne circondato e picchiato in piazza Bellini, a Napoli. Il giovane fu salvato dal provvidenziale intervento di un'amica, la quale per le ferite riportate nella colluttazione rischiò di perdere un occhio. Agli autori dell'aggressione, convenuti in giudizio, il Tribunale di Napoli<sup>39</sup> contestò l'aggravante *de qua*, in quanto:

Abietti e futili possono [...] qualificarsi i motivi che, nel caso di specie, determinarono [l'imputato] a colpire con inaudita ed ingiustificata violenza [l'amica], esplicitamente accusata di essere una "lesbica" ed ertasi a paladina del [ragazzo], a sua volta colpevole – nella deplorabile visione degli imputati – di essere un omosessuale che non esitava a mettere in mostra questa sua scelta indossando abiti vistosi e tipicamente "femminili" [...] irriso per la salopette con i lustrini d'oro [...] e ripetutamente apostrofato come "ricchione" e "femminiello".

Nell'opinione del giudice partenopeo, «l'inaudita e ingiustificata violenza» varrebbe pertanto a giustificare il motivo abietto, mentre la volontà degli aggressori di affermare la loro supposta "superiorità" eterosessuale, trovante origine nell'intolleranza omofoba, quello futile.

Il secondo caso noto è invece un provvedimento<sup>40</sup> di un altro giudice per le indagini preliminari,

<sup>37</sup> Va ricordato che l'espressione "futili e abietti" non costituisce un'endiadi, ma bensì descrive due aggravanti caratterizzate da autonoma e distinta fisionomia strutturale. Come ha chiarito la Corte di Cassazione qualche anno fa (Corte di Cassazione, sentenza del 12 gennaio 2016, n. 864), il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per il cittadino medio, assolutamente inidonea a provocare l'azione, tanto da poter considerarsi, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale. Il motivo futile è in sostanza un non-motivo. Di converso, per motivo abietto si deve intendere quello turpe e ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che appare ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano. Il motivo abietto è in sostanza un motivo non giustificato dal sentire comune. Ne consegue che, anche se accomunate nella formulazione dell'art. 61 comma 1, c.p., le due aggravanti sono concettualmente diverse ed ancorate a dati fattuali antitetici, per cui ove congiuntamente contestate necessitano di adeguata motivazione.

<sup>38</sup> Si trattava in particolare dei motivi abietti. Corte di Cassazione, sentenza del 12 marzo 2009, n. 16968, ha invece escluso che il concetto di abietto possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano, sia esso omosessuale ovvero eterosessuale.

<sup>39</sup> Tribunale di Napoli, sentenza del 11 dicembre 2014, n. 17573, *inedita*.

<sup>40</sup> Tribunale di Bari, ordinanza del 16 ottobre 2017, *inedita*.

stavolta del Tribunale di Bari. Nel caso di specie, cinque persone riunite, con più azioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, colpivano con pugni e calci due ragazzi omosessuali al fine di procurarsi un ingiusto profitto, cagionando loro lesioni personali, nonché umiliandoli e deridendoli con frasi del tipo "Ricchioni, dove andate? Siete dei ricchioni". Nell'accogliere la richiesta di applicare agli indagati la misura della custodia detentiva in carcere, considerata la loro inclinazione comportamentale estremamente difficile da arginare, il GIP riconosce che i soggetti avevano agito per motivi futili e abietti, chiaramente determinati da motivi di discriminazione sessuale delle vittime.

Al di là dello scarso utilizzo in giudizio della circostanza aggravante comune per i crimini d'odio di matrice omotransfobica, è d'uopo chiedersi se possa davvero essere considerata come un valido sostituto di quella speciale *ex art. 604-ter c.p.* La risposta è negativa e alcune brevi considerazioni mostreranno perché si tratti solo di un mero surrogato. Innanzitutto, i giudizi circa il fatto abietto o futile sono formulati alla stregua delle valutazioni della morale sociale ossia, in altre parole, vanno accertati secondo l'insieme dei principi etico-morali tarati sul sentire dell'uomo medio. Ciò pone in dubbio che i motivi che guidano l'omotransfobia possano essere sussunti sotto la definizione di abietti o futili, nella accezione rispettivamente di particolare grado di perversità e di sproporzione tra movente e azione criminosa. Non è detto, infatti, che l'esplicazione del fatto criminoso ai danni di una persona LGBT abbia alcunché di perverso, laddove sia mosso, come spesso accade, da un odio ben definito e supportato da precise ideologie discriminatorie<sup>41</sup>. Così come non è scontato che l'azione odiosamente orientata abbia alcunché di futile<sup>42</sup>, come nell'esempio didascalico di una lite tra automobilisti a causa di un parcheggio. È imprevedibile, insomma, sapere se il giudice considererà l'omotransfobia come un mero pretesto criminogeno per la coscienza sociale preponderante oppure no.

Secondariamente, la riconduzione dei crimini d'odio di matrice omotransfobica nell'alveo dell'applicazione dell'art. 61, n. 1, c.p. determinerebbe un doppio binario di tutela, per il quale alcuni fattori (razza, etnia, nazionalità e religione) godrebbero della protezione accordata dall'art. 604-ter c.p., mentre l'orientamento sessuale e l'identità di genere verrebbero dotati di una tutela affievolita. Basti ricordare, infatti, che le circostanze aggravanti *ex art. 61 c.p.* possono essere elise dal bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti e che in ogni caso l'aumento non potrebbe superare 1/3 della pena edittale. Di converso, la circostanza aggravante speciale *ex art. 604-ter c.p.* esclude il bilanciamento con circostanze attenuanti diverse da quella prevista dall'art. 98 c.p. e la pena è incrementabile fino alla metà. Questa repressione a doppio binario di crimini che hanno la stessa *occasione*, se può essere utile in via transitoria nell'attesa di una integrazione dell'art. 604-ter c.p., non può quindi essere considerata come valida nel lungo termine, per la patente discriminazione normativa che ne deriverebbe.

## 5. I servizi di supporto alle vittime

Come in molti altri reati, anche nei crimini d'odio la punizione del reo non è tutto. Ciò perché la commissione di un crimine è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Un ruolo importantissimo difatti è svolto dai servizi di supporto alla vittima di

<sup>41</sup> Ideologie che, per la loro ancora ampia diffusione nel mondo religioso e politico, mettono anche in dubbio la concreta rilevanza da parte del giudice di quella media ripugnanza che sta alla base del motivo abietto.

<sup>42</sup> Per esempio, in riferimento a un altro stato passionale ed emotivo, Corte di Cassazione, sentenza del 13 luglio 2012, n. 28111, ha escluso che il marito che realizza aggressioni fisiche nei confronti della propria moglie, dovute alla forte gelosia nei confronti di questa, meriti l'applicazione dell'aggravante dei motivi futili (oltre che la logica condanna per maltrattamenti in famiglia).



violenza sia prima, che durante, che dopo la fase processuale. La mancanza di una legislazione che rubrici l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere quali moventi d'odio ha però un impatto significativo anche sull'efficacia del recepimento della Direttiva UE 2012/29<sup>43</sup>. Come è noto, quest'ultima mira a istituire "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato" e numerosi sono i richiami testuali e indiretti all'orientamento sessuale e all'identità di genere, soprattutto nel preambolo e in particolare nei:

- Considerando 9, ove si afferma che «le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali [...] identità di genere [e] orientamento sessuale»;
- Considerando 17, che definisce la violenza di genere come «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere»;
- Considerando 38, che afferma che alle vittime di violenza di genere come sopra definite «dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica», come «la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale»;
- Considerando 56, ove si dice che «le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali [...] identità o espressione di genere [...] orientamento sessuale [...] [e] dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio».

L'Italia ha recepito la normativa europea all'interno del proprio ordinamento mediante d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 12<sup>44</sup>, ma la situazione è rimasta in gran lunga immutata per le vittime di crimini d'odio di matrice omotransfobica. Per esempio, l'art. 28 della Direttiva impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, ogni tre anni, i dati disponibili che mostrano come le vittime hanno esercitato i diritti stabiliti nella Direttiva stessa, compreso il numero e il tipo di crimini denunciati. Tuttavia, la mancanza di disposizioni penali in materia di crimini d'odio fondati sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere avrà un impatto negativo sull'attività di rilevazione e non permetterà di operare una distinzione all'interno delle diverse tipologie di crimini d'odio, come si è già detto.

Un miglioramento si può invece riscontrare per quanto attiene alla definizione di "vittima di reato", visto che la nozione europea include sia la persona offesa che i suoi familiari, compresi i conviventi delle famiglie di fatto, senza distinzione di orientamento sessuale. Vi è poi il nuovo articolo 90-quater c.p.p., che ha introdotto i parametri valutativi per verificare la condizione di "particolare vulnerabilità" della persona offesa, dalla quale discendono, se accertata, una serie di meccanismi tutelanti

<sup>43</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Sul ruolo della vittima nel sistema di giustizia penale europeo si vedano *ex pluris*: H. Belluta, *Il processo penale al tempo della vittima*, Torino, Giappichelli, 2019; L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, Cedam, 2015; *Idem*, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale)*, in R. Mastroianni e D. Savy (a cura di), *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 91 s.; D. Savy, *La vittima dei reati nell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2013.

<sup>44</sup> Nel dare attuazione alla Direttiva, il legislatore ha modificato otto articoli del codice di procedura penale (Artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 e 498), ha creato *ex novo* quattro articoli nel Codice penale (Artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis), nonché due norme di attuazione (Artt. 107-ter e 108-ter disp. att. c.p.p.).

all'interno del processo<sup>45</sup>. Tale condizione deve essere desunta, «oltre che dall'età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede», nonché «se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo anche internazionale o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato». Sebbene non sia stato fatto alcun riferimento esplicito all'omotransfobia, questo aspetto può essere sussunto nelle 'finalità di discriminazione'.

Come è recentemente emerso<sup>46</sup>, resta però critica la situazione di servizi di supporto alle vittime. L'art. 8, comma 1, della Direttiva impone agli Stati membri di provvedere a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati e gratuiti, mentre l'art. 9, comma 2, raccomanda che i servizi di assistenza alle vittime prestino particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime. Poco o nulla di questo è stato recepito per le vittime di crimini d'odio di matrice omotransfobica, per le quali, a cinque anni dal recepimento della normativa europea, gli unici servizi di supporto sono forniti dalle associazioni LGBT del territorio, quasi sempre senza finanziamenti pubblici.

La mancanza di finanziamenti influisce negativamente sia sul tipo di servizi forniti sia, in una certa misura, sulla loro efficacia complessiva. Molte organizzazioni offrono linee telefoniche o via email e consulenza psicologica e /o legale gratuita, tramite professionisti interni o esterni. Alcune offrono anche interventi di crisi e gruppi di sostegno. Pochissime sono in grado di fornire assistenza in caso di necessità di ricovero o rifugi di emergenza adatti alle vittime LGBT. Molte sono costrette a fare accoglienza in spazi pubblici, come bar o locali, per mancanza di una sede propria. Inoltre, la prevalenza del volontariato nei fornitori di servizi di assistenza alle vittime impedisce di garantire la continuità del servizio. Spesso i volontari non ricevono neanche una formazione adeguata sui crimini d'odio. Questo costituisce un ulteriore problema, poiché comporta un'esperienza limitata nel consigliare le vittime sui loro diritti nei procedimenti penali, incluso il rischio di vittimizzazione secondaria. La carenza di interventi governativi e sistemici impatta poi negativamente sulla distribuzione dei servizi di supporto, che varia da regione a regione, ma anche tra città e provincia. Questa frammentarietà dei servizi di supporto non può che destare preoccupazione, stante che l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA)<sup>47</sup> la identifica da tempo come un ostacolo importante all'accesso alla giustizia per le vittime. La scarsa collaborazione tra le associazioni, spesso arroccate su posizioni ideologiche e tra loro in competizione, aggrava infine una situazione già difficile.

Deficitario è anche l'ambito della formazione degli operatori e funzionari<sup>48</sup> (es. i servizi di polizia e il personale giudiziario), benché l'art. 25 della Direttiva imponga agli Stati membri di fornire loro formazione sia generale che specialistica che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e non discriminatorio. Questa previsione è spiegata meglio nel Considerando 61, ove si chiarisce che «le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione» devono ricevere «una formazione specifica

45 Al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria, sarà infatti possibile, per esempio, rendere la prova testimoniale attraverso modalità protette o individuare modalità di protezione della vittima che impediscano interferenze esterne e contatti con l'autore del reato.

46 P. Parolari e G. Viggiani, *Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law*, cit., pp. 190-193.

47 FRA, *Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives*, 2016, p. 40, disponibile su [www.fra.europa.eu](http://www.fra.europa.eu).

48 P. Parolari e G. Viggiani, *Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law*, cit., pp. 179-182.

sulle modalità per procedere a tale valutazione», che «dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere». Già nel 2016 l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali aveva rilevato che un numero significativo di agenti di polizia aveva una scarsa cognizione dei bisogni specifici delle persone LGBT<sup>49</sup> e che le attività di formazione in materia di crimini d'odio erano in generale insufficienti<sup>50</sup>. In taluni casi non si è neanche mai sentito nominare l'acronimo LGBT<sup>51</sup>. Una nota positiva è tuttavia rappresentata dal già citato Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), che dal 2012 eroga nelle scuole di polizia e nelle accademie, in cooperazione con altri enti ed esperti, contenuti teorici (lessico LGBT, specificità dei reati di natura omotransfobica, normativa e sentenze di interesse, particolare vulnerabilità delle vittime), in vista dell'applicazione pratica nell'attività di servizio. Si stima che fino a oggi ne abbiano beneficiato circa diecimila operatori.

## 6. La legge penale: panacea di tutti i mali?

Nonostante emerga in più punti come l'assenza di una normativa a sanzione dei crimini d'odio di matrice omotransfobica sia un ostacolo importante alla corretta quantificazione e repressione del fenomeno, non si deve per questo confidare in maniera eccessiva nel potere taumaturgico del diritto penale. L'esiguo numero di denunce registrate nel nostro paese è sì dovuto a un problema di *under-recording* (lett: sotto-registrazione), ma è probabile che vi contribuisca in quantità non inferiore quello che è chiamato *under-reporting* (lett: sotto-denuncia). Per esempio, in Spagna, dove nella circostanza aggravante è previsto anche il movente omotransfobico, il numero di denunce comunicate a ODIHR nel 2018 è stato di 259 casi, a fronte di 100 in Italia, dove però la legge manca. Certo, nel paese iberico i numeri sono più del doppio che da noi, ma ancora lontanissimi da contesti come quello inglese, dove il contatore ha segnato 16.284 in quello stesso anno.

Sull'*under-reporting* da parte delle vittime di crimini d'odio di matrice omotransfobica ha già da tempo acceso i riflettori la già citata Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali. Nel 2012 (2 aprile - 15 luglio) ha infatti lanciato un sondaggio online sulle esperienze di discriminazione, violenza e molestie motivate dal pregiudizio contro le persone LGBT, con il quale sono state raccolte 93.079 risposte (di cui 13.255 – circa 1/7 del totale – provengono da persone che hanno dichiarato di vivere in Italia). I risultati<sup>52</sup> mostrano che le persone LGBT nell'Unione Europea ritengono di essere vittime di discriminazione, marginalizzazione e violenza a scuola, sul lavoro e nel pubblico. Più nel dettaglio, il 26% degli intervistati ha dichiarato di avere subito aggressioni o di essere stato minacciato nei cinque anni precedenti il sondaggio. Si tratta di un dato da prendere *cum grano salis*, poiché si basa sulla soggettiva percezione della vittima e non sul numero di processi o di condanne. Ciò che però appare interessante è che, nonostante ci sia la percezione di essere una vittima, sono stati denunciati meno di un quarto degli episodi vissuti dagli intervistati nei cinque anni precedenti lo studio. Inoltre, solo il 17% degli intervistati ha dichiarato di aver denunciato il reato più recente dei quali sono stati vittima nei 12 mesi precedenti la ricerca, mentre solo il 22 % ha affermato di aver denunciato il reato più grave dei quali sono stati vittima nei 5 anni precedenti la ricerca.

Le ragioni dichiarate per la mancata segnalazione alle forze dell'ordine sono state varie, ma il 30% di esse hanno a che vedere con la percezione che le vittime hanno delle forze di polizia («Non

49 FRA, *Professionally Speaking: Challenges to Achieving Equality for LGBT People*, 2016, p. 57, disponibile su [www.fra.europa.eu](http://www.fra.europa.eu).

50 FRA, *Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives*, 2016, disponibile su [www.fra.europa.eu](http://www.fra.europa.eu).

51 P. Parolari e G. Viggiani, *Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law*, cit., p. 180.

52 FRA, *EU LGBT survey*, 2012, disponibile su [www.fra.europa.eu](http://www.fra.europa.eu).

pensavo avrebbero fatto qualcosa»; «Non pensavo potessero fare qualcosa; «Timore di una reazione omotransfobica da parte della polizia»; «Non mi avrebbero creduto») e il 40% con il trauma provocato alla vittima dall'aggressione subita e/o con la sua percezione di sé e/o dei propri diritti («Episodio irrilevante/non abbastanza grave»; «Vergogna, imbarazzo, non volevo che nessuno lo sapesse»; «Paura dell'aggressore, paura di ritorsioni»; «Tropo sconvolto emotivamente per chiamare la polizia»; «Pensavo fosse colpa mia»). Tra le ragioni ulteriori, merita di essere sottolineata, infine, la risposta «Non volevo che l'aggressore venisse arrestato o finisse nei guai con la polizia». Questa preoccupazione può dipendere dal fatto che i crimini d'odio di natura omotransfobica, diversamente da quelli a sfondo razziale, possono avvenire anche a casa della vittima, e l'autore può essere un membro della famiglia.

In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia 2020, l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali ha reso noti i risultati di una seconda indagine<sup>53</sup> condotta durante il 2019. Con quasi 140.000 partecipanti, rappresenta a oggi il più grande studio di questa tipologia. Rispetto alla precedente rilevazione, i miglioramenti appaiono però limitati. L'11% dei partecipanti ha dichiarato di essere stata aggredito fisicamente o sessualmente nei cinque anni precedenti il sondaggio, ma solo il 21 % ha denunciato l'episodio. Per quanto riguarda più in generale le molestie, il 38% ritiene di esserne stato vittima nei dodici mesi precedenti, ma solo nel 10% dei casi si è cercato aiuto, di cui solo il 4% di volte presso le forze dell'ordine. Tra le varie ragioni della mancata denuncia, il 25% delle persone ha menzionato la paura di una reazione omotransfobica da parte della polizia.

I dati specifici disponibili sull'Italia<sup>54</sup> confermano i risultati dei sondaggi europei, sebbene gli intervistati siano operatori e funzionari e non le vittime stesse. Alcuni agenti di polizia, specialmente se in servizio in zone rurali o periferiche non hanno mai raccolto una denuncia per un crimine d'odio di matrice omotransfobica (o addirittura di un crimine odio in generale). Secondo i professionisti intervistati, ci sono diverse ragioni che potrebbero spiegare l'*under-reporting* in Italia: sfiducia nei confronti della polizia, una stretta relazione personale tra la vittima e l'aggressore, paura di ritorsioni, desiderio di dimenticare, vergogna e imbarazzo (soprattutto se la vittima non è *out*), omofobia/transfobia interiorizzata e mancanza di consapevolezza, nelle vittime, dei loro diritti nonché rassegnazione e normalizzazione della violenza. Altri hanno puntato il dito contro le modalità di formalizzazione della denuncia, che in Italia obbligano la vittima a recarsi di persona o presso la stazione di polizia oppure direttamente in procura<sup>55</sup> (a fronte di altri ordinamenti che, invece, permettono l'*online reporting*<sup>56</sup> o il *third-party reporting*<sup>57</sup>).

Si capisce allora perché una riforma del diritto penale in materia sia una condizione necessaria ma non sufficiente per contrastare il fenomeno dei crimini d'odio di matrice omotransfobica. Essa deve essere accompagnata da attività di sensibilizzazione che spingano le vittime a denunciare, come insegna l'esempio inglese, dove molto è stato fatto in questo senso per raggiungere gli altissimi numeri

53 FRA, *A long way to go for LGBTI equality*, 2020, disponibile su [www.fra.europa.eu](http://www.fra.europa.eu).

54 P. Parolari e G. Viggiani, *Filling the Gaps: Combating Anti-LGBT Hate Crimes in Italy in the Silence of Law*, cit., pp. 183-185.

55 Tuttavia, vale la pena ricordare che l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti di discriminazione (OSCAD) può fungere da intermediario tra la vittima e la polizia, facilitando così la vittima nel ricevere assistenza adeguata quando accede alla stazione di polizia o alla caserma dei carabinieri. Le vittime possono contattare OSCAD via e-mail, anche in forma anonima, e vengono poi ricontattate telefonicamente per la presa in carico.

56 Per *online reporting* si intende la possibilità di formalizzare una denuncia da remoto, utilizzando per esempio una firma digitale.

57 Per *third-party reporting* si intende la possibilità di formalizzare la denuncia presso enti diversi (es. associazione LGBT) dalle forze dell'ordine, ma che hanno con queste ultime un protocollo ufficiale di collaborazione. A questo proposito può essere utile evidenziare che le persone che contattano OSCAD sono spesso indirizzate dalle associazioni. In effetti, i dati mostrano che le associazioni sono spesso il primo contatto per le vittime, mentre la polizia sembra essere l'ultima risorsa.

comunicati a ODIHR. Ancora una volta, la partecipazione pubblica in queste campagne di *empowerment* resta fortemente limitata nel nostro paese, sia a livello morale che materiale, mentre le associazioni LGBT non dispongono delle forze umane e finanziarie per realizzarle. Un piccolo passo in avanti è stato fatto con le campagne *#nientedistrano* e *#donotcover*<sup>58</sup>, realizzate grazie a uno dei finanziamenti europei citati nell'introduzione, ma molto resta ancora da fare.

---

<sup>58</sup> Le due campagne, *#nientedistrano* e *#donotcover*, pur distinguendosi nella creatività e nella pianificazione, sono state sviluppate per essere connesse. L'obiettivo della campagna *#nientedistrano* è stato abbattere i pregiudizi nei confronti della comunità trans, promuovendo la conoscenza dell'identità di genere e superare lo stereotipo del *sex worker*. La campagna *#donotcover* ha incoraggiato le persone LGBT a denunciare episodi di violenza, fisica o verbale, di cui sono state vittime o testimoni, superando i sentimenti di paura e disagio nei confronti di un sistema che rende complicata la denuncia stessa. Le due campagne hanno previsto affissioni in tre città chiave (Brescia, Perugia e Taranto) insieme a flyer informativi. Parallelamente, la comunicazione si è sviluppata intorno al sito [www.dilloagiulia.it](http://www.dilloagiulia.it) e a una pagina Instagram omonima. Sul sito, tutt'ora attivo, è possibile lasciare una testimonianza, anche anonima, della violenza subita o di cui si è stati testimoni. Il portale ha raccolto oltre 300 testimonianze in un solo mese, le quali, sebbene non possano essere considerate affidabili per il metodo di rilevazione, evidenziano una situazione di generale malessere all'interno della popolazione LGBT italiana.